



VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 383 DEL 25/11/2025

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di Novembre dalle ore 15:37 e a seguire a Palazzo Spada, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita in modalità mista la giunta comunale.

Assume la Presidenza il sindaco Stefano Bandecchi da remoto assistito dal segretario generale Iole Tommasini.

Alla seduta, al momento della discussione della proposta in oggetto risultano rispettivamente presenti e assenti:

| Nominativo | Carica | | |
|----------------------|--------------|----------|-----------|
| BANDECCHI STEFANO | Sindaco | presente | da remoto |
| CORRIDORE RICCARDO | Vice Sindaco | assente | |
| ALTAMURA VIVIANA | Assessore | presente | |
| BORDONI MICHELA | Assessore | presente | |
| CARDINALI SERGIO | Assessore | presente | da remoto |
| IAPADRE MARCO | Assessore | presente | |
| MAGGI GIOVANNI | Assessore | presente | da remoto |
| RENZI STEFANIA | Assessore | presente | da remoto |
| SALINETTI ALESSANDRA | Assessore | presente | da remoto |
| SCHENARDI MARCO | Assessore | presente | |

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERA NUMERO 353 DEL 21/11/2025

ASSESSORE PROPONENTE: BORDONI MICHELA

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29.3.2021 è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Tenuto conto che:



- l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;
- l'art. 19-bis del D.L. 95/2025 ha previsto la possibilità per i Comuni di rivalutare il canone unico patrimoniale annualmente, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- alla luce della predetta modifica normativa l'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 stabilisce che *"il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*.

Considerato che

- la norma introdotta può essere considerata quale estensione, a tutte le fattispecie oggetto di Cup, del dettato normativo del comma 831 della legge n. 160/2019 laddove, in relazione alle tariffe dei servizi di rete era esplicitamente previsto fin dal principio che *"gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente"*;
- dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla



deliberazione, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone con incremento annuale ed automatico dello stesso sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

- dalla lettura del testo normativo la rivalutazione non riguarda le tariffe del canone mercatale (comma 837), tenuto conto che già la stessa norma consente un aumento delle tariffe nella misura massima del 25% della tariffa base fissata dal legislatore e che le uniche variazioni possibili sono quelle previste dal medesimo comma 843, ma senza la possibilità di applicare un incremento ISTAT libero.

Rilevato che:

- in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa;
- appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti.



Specificato che è intenzione del Comune di Terni di procedere con l'adeguamento ISTAT del canone, prevedendo un incremento annuale ed automatico dello stesso sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 28.11.2024, avente ad oggetto: "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni e canone "mercati". approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori- anno 2025".

Vista altresì la nota prot. n. 152472 del 24.09.2025, con la quale l'Ufficio Unico delle Entrate ha chiesto alle Direzioni interessate di comunicare eventuali modifiche da apportare alle tariffe afferenti il canone unico patrimoniale entro il 2.10.2025 (all.doc. n. 1)

Dato atto che alla predetta data hanno dato riscontro alla nota:

- la Direzione Sviluppo Economico – Commercio, U.O. Attività commerciali, agricole e ricettive , con nota prot. 152937 del 25.9.2025 con la quale viene comunicato che *"il suddetto adeguamento non si applica nello specifico al canone mercatale tenuto conto che il comma 837 già consente un aumento delle tariffe nella misura massima del 25% della tariffa standard e che la rivalutazione ISTAT è già inserita nel comma 817 e non anche nei commi 837 e seguenti che disciplinano proprio il canone mercatale.."* (allegato doc n.2);



- la Direzione Governo del Territorio: Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità– Protezione Civile – Igiene e benessere animale, con nota prot. 157909 del 02.10.2025, con la quale viene comunicato l’aggiornamento delle tariffe di propria competenza per l’anno 2026, tenendo conto dell’adeguamento ISTAT nella misura dell’1%, come previsto dall’art. 19-bis del D.L. 95/2025 e dall’art. 1, comma 817, della L. 160/2019 (allegato doc n.3).

Preso atto che:

- in conseguenza del nuovo iter di formazione del bilancio di previsione, disciplinato dal decreto MEF del 25.7.2023, la Direzione Risorse Finanziarie, con nota prot. 142178 del 5.9.2025, ha trasmesso il bilancio tecnico con contestuale richiesta delle previsioni di competenza e di cassa;
- il bilancio tecnico trasmesso è stato predisposto tenendo conto per l’anno 2026 della previsione delle tariffe del canone unico patrimoniale a conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori approvati per il 2025 il cui gettito è il seguente: 2026 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695, 2027 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695, 2028 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695;
- dall’aggiornamento ISTAT è possibile ricevere un maggior gettito annuo pari ad € 24.290,00.

Precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 836 L. 160/2019, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, pertanto, il mantenimento di tale servizio riveste il carattere di mera facoltà.



Atteso che il Comune di Terni intende mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I del Dlgs n. 507/1993.

Ritenuto, per quanto sopra e anche alla luce degli esiti dell'istruttoria avviata con le Direzioni interessate, di procedere per l'anno 2026 all'aggiornamento delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, come da prospetto allegato (all. doc. n. 5).

Precisato tuttavia che, a seguito dell'aggiornamento ISTAT pari all'1%, applicato in modo lineare esclusivamente sulla tariffa base, alcune tariffe puntuali non hanno registrato variazioni per effetto degli arrotondamenti matematici operati sia nell'impianto tariffario vigente, sia nella nuova proposta aggiornata, successivamente all'applicazione dei rispettivi coefficienti di riduzione.

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre



1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, che prevede che il bilancio di previsione sia obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'art. 19-bis del D.L. 95/2025 il quale stabilisce che "all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: *"la possibilità di"* sono inserite le seguenti: *"rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di"*.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le



quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it”.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta.

Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente dell’Ufficio Unico delle Entrate;
- il parere regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..;

Tenuto conto che la presente proposta sarà inviata all’organo di revisione per acquisire il prescritto parere, in seno al bilancio di previsione.

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 272 in data 23 dicembre 2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025- 2027;



- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.01.2025, con cui è stata approvata la modifica al Modello Organizzativo dell'Ente che ha definito la macrostruttura in articolazioni e assegnato a ciascuna di queste le relative funzioni e competenze;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 in data 4 agosto 2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2026-2028.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:



- 1)** di approvare, per l'anno 2026, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi comprese le tariffe relative al servizio di pubbliche affissioni, tenuto conto che l'importo da introitarsi è riportato nello schema bilancio tecnico di previsione 2026-2028, aggiornate rispetto all'esercizio 2025 dell'adeguamento ISTAT il cui gettito è il seguente: 2026 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695, 2027 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695, 2028 € 919.100,00 per il capitolo 01694 ed € 1.534.190,00 per il capitolo 01695;
- 2)** di dare atto che le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate devono essere annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;
- 3)** di dare mandato all'Ufficio Unico delle Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
- 4)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 5)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
- 6)** di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente.



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dall'assessore competente su istruttoria del dirigente di riferimento;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

Con votazione accertata dal Segretario resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione, resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

IL segretario generale

Iole Tommasini

IL sindaco

Stefano Bandecchi